

CITTA' DI MOLFETTA

Provincia di Bari

SETTORE TERRITORIO

Numero Gen. 153

ORIGINALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 11 DEL - 3 FEB. 2014

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la cessione in proprietà limitatamente alle unità immobiliari realizzate su suoli concessi in diritto di superficie e conseguente modifica di convenzione - 1° P.d.Z. 167, pal.n. 5 e 6 lotto 7 e pal.nn.1, 2, 3, 4, 5 e 6 lotto n.9, Comprensorio di Ponente, in esecuzione della legge n.448/98 e delle delibere C.C. n.16/2004, 21/2005 e 51/2007. Coop.C.N.A. (Via V. Hugò 4/b).

Emessa ai sensi

- Degli artt.107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/8/00 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30/3/01;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;

IL DIRIGENTE

Premesso

Con deliberazione del C.C. n.64/1972 fu adottato il 1° P.d.Z. ex lege 167, approvato in via definitiva con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.56 in data 17.05.1972;

Con deliberazione del C.C. n. 346 in data 23.04.1980 fu adottato un 2° P.d.Z., approvato in via definitiva con deliberazione dello stesso C.C. n. 68 del 5.3.81.

Con deliberazione del C.C. n.345 in data 23.04.1980, furono individuate le aree del Lotto 2 del PRG da destinarsi ad edilizia economica e popolare, nella misura percentuale del quaranta per cento delle volumetrie totali;

Le aree comprese nei citati Piani di Zona, sottoposte ad esproprio generalizzato da parte del Comune, sono state oggetto di assegnazione con diritto di proprietà o di superficie in favore delle Cooperative Edilizie, di imprese edili e dell'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP);

Il prezzo delle aree, essendo ancora in corso la procedura espropriativa, fu determinato in via provvisoria, per cui nelle convenzioni all'epoca stipulate fu inserita la clausola del "salvo conguaglio", nel senso che i soggetti attuatori degli interventi edilizi nell'ambito di entrambi i Piani di Zona, si impegnarono a corrispondere al Comune, a sua semplice richiesta, il conguaglio delle somme relative al costo di acquisizione dell'area, il cui prezzo definitivo sarebbe stato determinato all'atto della definizione della procedura di esproprio o delle cessioni bonarie, con la precisazione che lo stesso prezzo sarebbe stato maggiorato delle spese sopportate dal Comune per l'acquisizione dell'area (spese notarili, registrazione, trascrizione, vulture, ecc.);

Con deliberazione del C.C. n.107 in data 11.7.1996 - in attuazione di quanto previsto dall'art.3, commi da 75 a 79, della Legge 28.12.95 n.549, all'epoca vigente - dopo aver individuate le aree comprese nei succitati P.d.Z. concesse dal Comune con diritto di superficie - si è inteso offrire a tutti gli assegnatari dei due Piani di Zona la possibilità di trasformare la concessione delle aree con diritto di superficie in cessione con diritto di proprietà;

La sopravvenuta legislazione (Legge 23.12.1996 n.662 e Legge 23.12.1998 n.448) ha ridisciplinato la trasformazione in maniera più puntuale ed abrogato le disposizioni di cui alla citata legge 28.12.95 n.549;

La questione è stata, successivamente disciplinata dall'art.31, commi 45,46,47,48,49 e 50 della Legge 23.12.1998 n.448. Le nuove disposizioni, salvo alcuni correttivi, riproducono l'abrogata disciplina di cui all'art.3, commi da 75 a 79 della Legge 28.12.95 n.549;

In esecuzione della citata normativa, il Consiglio Comunale con deliberazione n.16 in data 29-30 marzo 2004, come modificata con delibere nn.21 e 51 del 18.05.2005 e 9/7/07, tutte esecutive a termini di legge, ha stabilito i criteri per la cessione in proprietà dei lotti compresi nei citati Piani di Zona, già concessi in diritto di superficie, e per la eliminazione dei vincoli relativi alle cessioni con diritto di proprietà (art.31, legge 23-12-98, n.448), nonché determinato in via definitiva il prezzo di acquisizione delle aree;

Tutto ciò premesso

Dato atto che sia la regolamentazione della "trasformazione" del diritto di superficie in proprietà che la rimodulazione dell'art.11 delle convenzioni all'epoca stipulate per la cessione del diritto di proprietà, dovrà avvenire mediante stipula di apposite convenzioni, i cui schemi sono stati approvati con le richiamate deliberazioni consiliari n.16/2004, nn.21/2005 e 51/07;

Vista la nota pervenuta

in data 2/11/04, registrata al n.49394 di prot.;

con allegata documentazione (tabella millesimale, quietanza dell'avvenuto versamento del corrispettivo in favore del Comune, copia del titolo di proprietà dell'alloggio, certificato della Conservatoria dei RR.II. di Trani), con la quale il sig. Campo Mauro ha manifestato la volontà di aderire alla "trasformazione" del diritto di superficie in piena proprietà, all'epoca concesso alla Coop.C.N.A. sul suolo compreso nel 1° P.d.Z. 167, pal.n. 5 e 6 lotto 7 e pal.nn.1, 2, 3, 4, 5 e 6 lotto n.9, Comprensorio di Ponente distinto in catasto al fg. 54, part.lle nn. 50, 25 e 44 (pal. nn.1, 2, 3, 4, 5 e 6) di mq.8.005 e fg.54 p.lla 50 (pal.n. 5 e 6) di mq. 2.517 – Via V.Hugò 4/b.

Dato atto che, giuste quietanze di pagamento:

- **Sig. Campo Mauro:**

- n.24 del 7/3/08 - €. 792,86
- n. 799 del 7/3/07 - €. 539,91
- n.4276 del 29/10/04 - € 40,00

rilasciate dalla Tesoreria Comunale (Banca Antonveneta di Molfetta), il Sig. Campo Mauro ha versato, in via anticipata, l'importo di € 1.372,77, al netto dell'abbattimento del 60%, e dell'ulteriore sconto del 15%, disposto con delibere C.C. nn.21/2005 e 51/07, a fronte dell'importo complessivo dovuto di euro 4.823,48;

Con nota dirigenziale n.28751 del 16/5/11 è stato sollecitato l'allineamento della superficie dell'area assegnata in convenzione con l'area effettivamente ed attualmente accatastata;

Con successiva nota n.3384 del 15/1/13, essendo decorso inutilmente il tempo assegnato, è stata comunicata la conclusione del procedimento con invito alla stipula della convenzione per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà dei singoli alloggi con esclusione dell'area assegnata;

Visto lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune ed il citato Sig. Campo Mauro, per la cessione e regolamentazione del diritto di proprietà limitatamente alle unità immobiliari realizzate su suolo concesso con diritto di superficie, all'epoca concesso alla Coop.C.N.A., giusta atto di convenzione n.49927 di rep. in data 16/4/77, a rogito di Notar Ugo Perugini da Molfetta (Via V.Hugò n.4/B);

Verificato che lo schema è conforme a quello approvato dal C.C. con delibera n.16 in data 29/30 marzo 2004, come modificata con delibere nn.21/2005 e 51/07, per cui si può procedere all'approvazione dello stesso nel testo che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto dover procedere alla stipula della relativa convenzione con la parte interessata dopo l'esecutività del presente provvedimento;

- Vista la legge n.448/98;
- Vista le deliberazioni C.C. n. 16/2004, 21/2005 e 51/2007;
- Visto il T.U.EE.LL. approvato con decreto Lg.vo n.267 del 18.08.2000;
- Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del T.U.EE.LL. approvato con decreto lg.vo n.267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. Approvare, per le ragioni in narrativa, lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Molfetta ed il Sig. Campo Mauro, per la cessione e regolamentazione del diritto di proprietà limitatamente alle unità immobiliari realizzate su suolo concesso con

diritto di superficie di mq.8.005 (pal.nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e di mq.2.517 (pal. nn. 5 e 6), ricadente nel 1° P.d.Z. 167, lotti nn.7 e 9, Comprensorio di Ponente, all'epoca concesso alla Coop.C.N.A. giusta atto di convenzione n.49927 di rep. in data 16/4/77, a rogito di Notar Ugo Perugini da Molfetta, schema che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

2. Precisare che l'atto di convenzione da stipularsi in esecuzione della presente determinazione dirigenziale sostituirà, a tutti gli effetti di legge, la convenzione all'epoca stipulata tra il Comune di Molfetta e la Coop.C.N.A., limitatamente alla porzione ideale di suolo che viene ceduto con diritto di proprietà al Sig. Campo Mauro proprietario dell'alloggio meglio descritto nel citato schema di convenzione.
3. Dare atto che lo stipulando atto di convenzione sarà rogato dal Segretario Generale del Comune di Molfetta, le cui spese di registrazione, trascrizione e volturazione saranno a totale carico della parte interessata.
4. Prendere atto che il Sig. Campo Mauro ha versato, in via anticipata, l'importo di € 1.372,77, al netto dell'abbattimento del 60%, e dell'ulteriore sconto del 15%, disposto con delibera C.C.n.21/2005, giusta quietanze di pagamento in premessa indicate, a fronte dell'importo complessivo dovuto di euro 4.823,48, per una differenza da versare di euro **3.450,71**.
5. Notificare la presente determinazione, unitamente all'allegato schema di convenzione, al Sig. Campo Mauro, nonché al Segretario Generale, all'Ufficio Contratti, all'Ufficio di Ragioneria, per i rispettivi adempimenti di competenza.

"Il presente atto è pubblicato per estratto (o in forma non integrale) in quanto contiene dati sensibili (D.L.vo n. 196/2003)".

Il Compilatore della Proposta
Sig.ra Silvana Altomare

Altomare

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Sabina Anna Lenoci

Sabina Anna Lenoci

Visto, si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento

Il Dirigente
Arch. Sabina Anna Lenoci

Sabina Anna Lenoci



**Visto per il
Controllo Contabile**

Visto, si attesta il controllo contabile del provvedimento
Il Dirigente del Settore Economico-Finanziario

[Handwritten signature]

COMUNE DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

N. _____ di Repertorio

**CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' LIMITATAMENTE ALLE
UNITA' IMMOBILIARI REALIZZATE SU SUOLI CONCESSI IN DIRITTO DI
SUPERFICIE E CONSEGUENTE MODIFICA DI CONVENZIONE. - ART. 31,
COMMI DA 45 A 50, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici addì _____ del mese di _____, in Molfetta e
nella Residenza Comunale.

Avanti di me, dott. Carlo Casalino, Segretario Generale del Comune di Molfetta, sono
comparsi i Sigg.:

1) Arch. Sabina Anna Lenoci, nata a Firenze il 12/07/1963, residente in Venezia, ai fini del
presente atto domiciliato a Molfetta, presso il Municipio, nella qualità di Capo Settore
Urbanistica e Territorio, ai sensi dell'art.107 del D.L.vo 267/2000 e dell'art.26 del
Regolamento sull'Ordinamento Generale degli uffici comunali e, quindi in rappresentanza
del suddetto Comune, codice fiscale 00306180720;

2a) Sig. Campo Mauro, nato a Molfetta il 26/7/65, Codice Fiscale CMP MRA 65L26 F284E,
coniugato, residente in Molfetta alla Via Gelso 4, che acquista nel presente atto come bene
personale ed esclusivo la porzione ideale di suolo espressa dagli immobili di cui al punto a)
delle premesse;

2b) Sig. Campo Mario, nato a Molfetta il 8/9/1933, Codice Fiscale CMP MRA 33P08
F284V, vedovo, residente in Molfetta in Via VICTOR HUGO n. 4/B, che interviene nel
presente atto quale titolare del diritto di abitazione sull'immobile di cui al punto a) delle
premesse;

Comparenti, della cui identità personale, io Segretario Generale, sono personalmente certo.

Si dà atto dell'assenza di testimoni ex art. 12 della legge n. 246/2005

PREMESSO CHE

Con deliberazione del C.C. n.64/1972 fu adottato il 1° P.d.Z. ex lege 167, approvato in via definitiva con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.56 in data 17.05.1972;

Nell'ambito dei lotti nn. 7 e 9 del Comprensorio di Ponente del Predetto Piano di Zona è stato assegnato in diritto di superficie alla Cooperativa Edilizia "C.N.A." un lotto di suolo per la realizzazione delle Palazzine nn.5 e 6 (lotto n.7) e palazzine nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (lotto n.9), giusta atto di convenzione n.49927 di repertorio in data 16/4/77, a rogito di Notar Ugo Perugini da Molfetta al prezzo lì convenuto salvo conguaglio circa il costo di acquisizione delle aree;

L'area interessata dall'intervento ha una superficie di mq. 8.005 (pal. 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e di mq.2.517 (pal.5 e 6) ed è catastalmente individuata al foglio 54 particelle nn. 50, 25 e 44 (pal. 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e p.lla 50 (pal.5 e 6);

L'edificio è stato realizzato a seguito del rilascio della licenze edilizie nn.61 e 62 entrambe del 14/5/77;

La Cooperativa Edilizia "C.N.A." ha ceduto il diritto di superficie ai soci assegnatari e, fra gli altri, al Sig. Campo Mauro;

Il Sig. Campo Mauro ha richiesto di poter acquistare la proprietà dell'area su cui sorge il diritto di superficie;

Con nota dirigenziale n.28751 del 16/5/11 è stato sollecitato l'allineamento della superficie dell'area assegnata in convenzione con l'area effettivamente ed attualmente accatastata;

Con successiva nota n.3384 del 15/1/13, essendo decorso inutilmente il tempo assegnato, è stata comunicata la conclusione del procedimento con invito alla stipula della convenzione per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà dei singoli alloggi con esclusione dell'area assegnata;

In particolare, il diritto di superficie è riferito alle seguenti unità immobiliari:

a) Campo Mauro: atto di donazione n.11432 del 29/1/01 Notar Antonella Trapanese e atto di costituzione di diritto di abitazione a titolo oneroso n. 23822 del 12/4/2013 Notar Antonella Trapanese - appartamento in secondo piano sul rialzato, con accesso dalla porta a destra di chi salendo per le scale giunge sul relativo pianerottolo; costituisce accessorio dell'appartamento una proporzionale quota del piano seminterrato della palazzina n. 4 del lotto n.9 avente accesso dalla Via V. Hugò n. 4/F, oltre a quota parte delle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art.1117 c.c, in catasto ai seguenti subalterni al foglio 54, particelle 1130 (ex 978 e 977) :

sub. 24 – Cat. A/3

sub 49 (ex sub 1) – Cat. C/6 – proprietà per 18/288 (utilità comune);

L'art. 31 commi 45, 46, 47, 48, 49 e 50 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ha ridisegnato la normativa che disciplina la cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei Piani di Zona di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, abrogando contestualmente le norme anteriori in materia;

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n.107 dell'11 luglio 1996, ha determinato le aree da trasformare ai sensi dell'art.3 comma 76 della legge 28 dicembre 1995 n.549 (norma poi abrogata dall'art.31 comma 50 della legge 448/98);

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n.16 del 29/30 marzo 2004, modificata ed integrata con deliberazioni nn.21 e 51 del 18 maggio 2005 e 9/7/2007, ha confermato, anche in vigore della sopravvenuta legge n.448/98 le determinazioni assunte con la deliberazione n.107 del 11.7.96.

Con le stesse deliberazioni il Consiglio ha anche approvato i criteri per la cessione in proprietà dei lotti PEEP già concessi in diritto di superficie, ha fissato le modalità di

determinazione del corrispettivo ed ha approvato lo schema di convenzione da stipulare con i richiedenti;

Il Dirigente del Settore Territorio con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, ha determinato il valore della cessione con approvazione del presente schema di convenzione, al quale vengono apportate alcune modifiche formali;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti come innanzi costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 – Determinazione dell'oggetto della compravendita.

Il Comune di Molfetta, come innanzi costituito, presta il consenso alla trasformazione, in favore del soggetto sotto elencato, che accetta, limitatamente alle unità immobiliari, sotto specificate della proprietà superficiaria in proprietà;

In particolare si dà atto che il diritto di superficie era riferito alle seguenti unità immobiliari, identificate come segue:

a) Campo Mauro: atto di donazione n.11432 del 29/1/01 Notar Antonella Trapanese e atto di costituzione di diritto di abitazione a titolo oneroso n. 23822 del 12/4/2013 Notar Antonella Trapanese - appartamento in secondo piano sul rialzato, con accesso dalla porta a destra di chi salendo per le scale giunge sul relativo pianerottolo; costituisce accessorio dell'appartamento una proporzionale quota del piano seminterrato della palazzina n. 4 del lotto n.9 avente accesso dalla Via V. Hugò n. 4/F, oltre a quota parte delle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art.1117 c.c, in catasto ai seguenti subalterni al foglio 54, particelle 1130 (ex 978 e 977) :

sub. 24 – Cat. A/3

sub 49 (ex sub 1) – Cat. C/6 – proprietà per 18/288 (utilità comune);

per i suddetti immobili il Sig. Campo Mauro dichiara che i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto.

Il comparente proprietario superficario, accetta, limitatamente alle unità immobiliari oggetto del presente atto, la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.

Per gli effetti dell'art. 953 c.c. lo stesso non potrà vantare, allo scadere del termine di durata del diritto di superficie, alcun diritto sulle unità immobiliari facenti parte dello stabile, rimaste in diritto di superficie.

La cessione è fatta ed accettata a corpo, nell'attuale stato di diritto e di fatto dell'area ceduta, con le servitù attive e passive esistenti ed i diritti ed obblighi derivanti dai titoli di provenienza.

Articolo 3 – Pagamento del prezzo.

Il corrispettivo della cessione di cui all'articolo precedente è determinato in €. ~~4.823,48~~ (quattromilaottocentoventitre/48) risultante dai conteggi predisposti dal Responsabile dello Sportello Unico, riportati nella tabella allegata alla deliberazione C.C. n.21/2005 ed allegata al presente atto sotto la lettera A).

Il Sig. Campo Mauro, ha già corrisposto in tre soluzioni la somma complessiva di €. 1.372,77 = (milletrecentosettantadue/77) come risulta dalle quietanze della Tesoreria Comunale qui di seguito elencate, conservate agli atti dell'Ufficio Territorio:

- n.24 del 7/3/08 - €. 792,86 (settecentonovantadue/86)
- n. 799 del 7/3/07 - €. 539,91 (cinquecentotrentanove/91)
- n.4276 del 29/10/04 - € 40,00 (quaranta/00)

Articolo 4 – Svincolo cauzione a garanzia conguaglio prezzo acquisizione area.

Nel corrispettivo determinato all'art.3, previsto per la cessione di che trattasi è compreso anche l'eventuale conguaglio per il prezzo di acquisizione dell'area il cui onere, ai sensi della precedente convenzione, era posto a carico del concessionario.

Per effetto del presente atto deve pertanto ritenersi risolto e con esso definito ogni rapporto tra il comparante ed il Comune per quanto concerne il costo di acquisizione dell'area.

Articolo 5 – Prezzo delle successive alienazioni e locazione degli immobili.

In conseguenza della presente cessione gli immobili di cui al precedente art.2 potranno essere alienati e concessi in locazione a chiunque, non ricorrendo l'esigenza di alcun requisito soggettivo di idoneità per acquirenti e conduttori, salvo diverse disposizioni previste per l'ottenimento di mutui agevolati da finanziamenti pubblici.

Resta, peraltro soggetto ai limiti di negoziabilità di cui alla citata convenzione a rogito di Notar Ugo Perugini da Molfetta, n. 49927 di rep. del 16/4/77, sia il prezzo di vendita che il canone di locazione degli alloggi di cui trattasi, dandosi atto:

- a) che il prezzo di vendita così come originariamente convenzionato sarà maggiorato del costo pro/quota del presente acquisto dell'area di terreno, da aggiornarsi ogni biennio con l'applicazione degli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione;
- b) che il canone di locazione non potrà essere determinato in misura superiore al 3,85% (tre virgola ottantacinque per cento) del prezzo di cessione ed in ogni caso non potrà superare il canone risultante dall'applicazione delle norme in vigore per la disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

Nessuna comunicazione dovrà essere fatta al Comune prima o dopo la vendita o la locazione, in quanto, a seguito della presente convenzione non sussiste più alcun diritto di prelazione a favore del Comune stesso.

Conseguentemente ogni pattuizione stipulata prima della scadenza fissata al successivo articolo 6 in violazione dei criteri di determinazione di prezzi e canoni come sopra indicati sarà nulla per la parte di prezzo o canone eccedente. Le alienazioni successive sono ammesse solo a condizione che sia stata interamente versata la somma di cui all'art.3.

Articolo 6 – Termini di durata delle obbligazioni relative all'articolo 5.

I vincoli di cui al precedente articolo 5 hanno, per legge, una durata trentennale diminuita del lasso di tempo trascorso dalla stipulazione della suindicata convenzione originaria ad oggi e pertanto hanno perso efficacia dal 16/04/2007.

Articolo 7 – Incompatibilità.

Le clausole contenute nella originaria convenzione a rogito di Notar Ugo Perugini n.49927 di rep. del 16/4/77, relativa alla originaria concessione del diritto di superficie, che non siano incompatibili con il presente contratto, sono tuttora valide.

Articolo 8 – Spese.

Tutti gli oneri per il rogito del presente atto nonché le spese di registrazione, trascrizione e volturazione sia del presente contratto sia dei contratti integrativi dello stesso sono a carico dell'acquirente. Tutte le spese comunque relative all'esecuzione del presente contratto sono a carico dell'acquirente.

Articolo 9 – Clausola compromissoria.

Tutte le controversie inerenti a diritti soggettivi che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione saranno decise mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Il collegio arbitrale sarà composto da tre componenti di cui uno scelto da ciascuna parte ed un terzo scelto di comune accordo tra le parti stesse.

In assenza di nomina e/o di accordo il terzo arbitro sarà scelto dal presidente del Tribunale di Trani.

Articolo 10 – Clausole onerose.

Il soggetto attuatore approva espressamente le seguenti clausole anche ai sensi dell'art.1341, comma 2, del codice civile:

- Articolo 5: prezzo delle successive alienazioni e locazione degli immobili.
- Articolo 6: termini di durata delle obbligazioni di cui all'art. 6.

- Articolo 9: clausola compromissoria.

I costituiti mi dispensano dalla lettura dell'allegato A) per averne già preso visione.

E richiesto io Segretario, ho ricevuto quest'atto, da me pubblicato mediante lettura fatta alle parti che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, ed in segno di accettazione, lo sottoscrivono.

Sono le ore _____

Quest'atto, scritto su n. _____ (_____) facciate, bollate da €.14,62= ogni quattro, viene firmato come segue:

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE TERRITORIO
Arch. Sabina Anna Lenoci

PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal _____ al

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino

Per l'esecuzione:

Al _____

Al _____

Al _____